



Comune di Solesino
Regione del Veneto
Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE

Luglio 2011

02 - REGOLAMENTO DI PROGRAMMAZIONE

Sindaco:
Walter Barin

Assessore al commercio:
Silvano Bovo

Progettista:
GianLuca Trolese – urbanista



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

STUDIO DI URBANISTICA TROLESE
pianificazione territoriale strategica | urbanistica | valutazione

02 - CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

TITOLO I - CRITERI DI PROGRAMMAZIONE	3
Articolo 1 Obiettivi della programmazione:	3
Articolo 2 Elaborati costitutivi dei parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande.....	3
Articolo 3 Zone del territorio comunale	3
Articolo 4 Apertura di nuovi esercizi	4
Articolo 5 Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione	5
Articolo 6 Apertura di nuovi esercizi nelle zone residue	6
Articolo 7 Apertura di nuovi esercizi non soggetti a programmazione	6
Articolo 8 Trasferimento di sede in diversa zona	6
Articolo 9 Attività stagionale	7
Articolo 10 Autorizzazione per la somministrazione da parte di associazioni e circoli privati non affiliati.....	7
Articolo 11 Efficacia e validità dei criteri comunali - Revisione della programmazione.....	7
TITOLO II - NORME PROCEDURALI GENERALI	8
Articolo 12 Procedure per il rilascio delle autorizzazioni	8
Articolo 13 Criteri di priorità nel rilascio delle autorizzazioni	9
Articolo 14 Subingresso.....	10
Articolo 15 Trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona ed ampliamento/riduzione di superficie degli esercizi	11
Articolo 16 Autorizzazioni temporanee.....	11
Articolo 17 Rinuncia del procuratore o recesso del preposto.....	12
Articolo 18 Decadenza, sospensione e revoca	12
Articolo 19 Disposizioni particolari e definizioni.....	13
TITOLO III - NORME FINALI	14
Articolo 20 Sanzioni	14
Articolo 21 Durata	14



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

TITOLO I - CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 1 **Obiettivi della programmazione:**

1. I presenti criteri di programmazione si pongono come obiettivi prioritari:
 - a) tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile.
 - b) favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con le altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turismo, così come indicato nella legge regionale 29/2007;
 - c) determinare l'offerta complessiva presente nell'area in relazione alle diverse vocazioni economiche delle differenti parti del territorio e alle esigenze dei consumatori al fine di poter migliorare il livello del servizio e stimolare la concorrenza tra le imprese, con una dislocazione sul territorio compatibile con le diverse caratteristiche del territorio stesso;
 - d) integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - e) incentivare la qualità del servizio al fine di riqualificare le zone di pregio del territorio;
 - f) salvaguardare il servizio nelle zone meno densamente popolate;

Articolo 2 **Elaborati costitutivi dei parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Gli elaborati di progetto sono:
 1. Relazione tecnica
 2. Regolamento di programmazione
 3. Matrice di programmazione
 4. Tabelle di sintesi
 5. Carta delle zone di programmazione
 - ❖ 5A - carta delle zone di programmazione su CTRN
 - ❖ 5B - carta delle zone di programmazione su fotopiano

Articolo 3 **Zone del territorio comunale**

1. Ai fini della programmazione degli esercizi attuata con le presenti norme, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, in base alle vocazione delle diverse parti del territorio, analizzando il profilo urbanistico – ambientale, il profilo demografico e quello economico:

**02 - REGOLAMENTO DI PROGRAMMAZIONE** – Comune di Solesino

Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

nome della zona
Zona 01 - Arteselle
Zona 02 - Industriale
Zona 03 - Zona espansione est
Zona 04 - Centro
Zona residuale

2. I criteri di individuazione e di delimitazione delle diverse zone sono definiti nella relazione tecnica allegata.
3. La perimetrazione delle zone è quella risultante negli allegati cartografici, che costituiscono parte integrante dei presenti criteri.

Articolo 4 Apertura di nuovi esercizi

1. L'apertura di nuove attività o il trasferimento di sede in diversa zona sono condizionate alle valutazioni contenute nell'elaborato 03 – "Matrice di programmazione" in allegato ai presenti criteri, ed ai suoi successivi aggiornamenti, salvo quanto previsto per le aperture in deroga previste dalle vigenti normative in materia e dal successivo art. 7. Fermi restando i requisiti morali previsti dalla legge, l'apertura di nuove attività, i trasferimenti di sede e l'esercizio dell'attività sono subordinati anche al rispetto dei seguenti elementi e condizioni essenziali:
 - a) verifica dell'impatto acustico: il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione di S.C.I.A. per nuova apertura, sia di esercizi che di circoli privati, subordinata alla presentazione di apposita documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.), da predisporre in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29 Gennaio 2008 "Approvazione delle linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995". In caso di attività esistenti, detta documentazione deve essere prodotta qualora sia prevista la realizzazione di interventi tali da modificare le immissioni di rumore nell'ambiente circostante e/o per i quali sia previsto l'utilizzo di installazioni impiantistiche quali gli impianti di refrigerazione, di condizionamento, di trattamento aria, di climatizzazione, di aspirazione, di ventilazione o simili, ovvero macchinari quali attrezzature per cucina e lavanderia, attrezzature per la pulizia degli ambienti, attrezzature per il giardinaggio o simili, o nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
 - b) ottenimento di espressa autorizzazione del Comune per l'utilizzo di eventuali aree esterne adibite alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione se pubbliche, o a disposizione dell'esercente se private.
2. Per rendere concreto il perseguimento del fondamentale obiettivo della liberalizzazione del mercato di somministrazione alimenti e bevande che rappresenti



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

il punto di equilibrio tra apertura del mercato alla concorrenza, livelli di servizio adeguati al territorio/alla popolazione e sostenibilità sociale e ambientale, solamente nelle zone classificate con sostenibilità bassa sarà consentito l'apertura di nuovi esercizi in deroga alle valutazioni della matrice di programmazione (ALLEGATO 03 – MATRICE DI PROGRAMMAZIONE) contestualmente al possesso oltre delle prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio, delle seguenti caratteristiche:

- a. gli esercizi ubicati all'interno delle zone classificate con sostenibilità bassa che abbiano una superficie fruibile al pubblico superiore a 20 mq devono dotarsi di una dotazione di parcheggi privati riservati ai clienti, esclusi i parcheggi rilevati nell'allegato 05-A – 05-B "carta delle zone di programmazione" allegato, ubicati nelle adiacenze dell'esercizio od in area funzionalmente collegata, in misura minima di 12.5 mq. per ogni 10 mq. di superficie fruibile;
3. Ai fini del precedente articolo, per "Superficie fruibile" si intende lo spazio in qualunque modo destinato alla clientela, quale l'area di somministrazione (art. 3 lett. d) L.R. n. 29/07), l'area destinata ad intrattenimento, l'area nella quale sono allocati apparecchi da gioco, ecc. L'area esterna di somministrazione, compresa l'area pubblica oggetto di concessione di plateatico, sarà conteggiata qualora non sia autorizzata solo in via stagionale nei limiti massimi di cui all'art. 12 L.R. n. 29/07.

Articolo 5 Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione

1. La matrice di programmazione, di cui all'allegato, esprime per ciascuna zona un risultato attraverso tre parametri, concorrenza, accessibilità e sostenibilità, ciascuno dei quali si conclude con i valori alta, media, bassa, la cui sintesi viene espressa nelle valutazioni finali, rese in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, e che, in via generale, comportano un diniego all'apertura di nuove strutture o a trasferimenti di sede tra diverse zone qualora nella zona i tre indicatori riportino una delle seguenti combinazioni di valori:

Livelli di concorrenza	Livelli di accessibilità	Livelli di sostenibilità
	MEDIA	
BASSA	MEDIA	Alta
	Alta	
BASSA	MEDIA	Alta
BASSA	Alta	MEDIA

2. Il rilascio di autorizzazioni per nuove aperture o trasferimenti tra zone diverse di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono regolate dalle indicazioni



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

e dalle prescrizioni previste nelle risultanze finali della matrice di programmazione allegata.

3. In casi esclusivamente eccezionali, al fine di tutelare gli interessi della collettività quali la sostenibilità ambientale, nonché la tutela dell'ordine, della quiete pubblica, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, con specifico riferimento al controllo del consumo di alcolici ed alla salvaguardia della salute e del riposo delle persone, a prescindere dalle risultanze della matrice di programmazione per la zona interessata, le valutazioni finali potranno identificare e delimitare delle specifiche microaree all'interno di una zona di programmazione oggetto di una particolare tutela e salvaguardia di cui all'articolo 1, lettera a), previa deliberazione del consiglio comunale, che dovranno essere giustificate sotto l'aspetto tecnico e nelle quali l'apertura di nuove strutture di somministrazione è sospesa o sottoposta a particolari condizioni.

Articolo 6 Apertura di nuovi esercizi nelle zone residue

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è sempre accordata come indicato nella matrice di programmazione nelle zone residuali definite nella carta delle zone di programmazione allegata, nelle quali l'insediamento è subordinato solamente ai vincoli ambientali ed urbanistici;

Articolo 7 Apertura di nuovi esercizi non soggetti a programmazione

1. E' soggetta a S.C.I.A. l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai parametri di programmazione, nei seguenti casi:
 - a) per le attività indicate all'art. 9 della LR 29/2007 sempre soggette a SCIA;
 - b) all'interno di impianti e complessi sportivi e/o ricreativi il cui utilizzo viene limitato al pubblico;
2. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente articolo è collegato funzionalmente e/o logisticamente con il contesto/struttura cui si riferisce. Tali attività di somministrazione non sono pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.

Articolo 8 Trasferimento di sede in diversa zona

1. Il trasferimento di sede da una zona ad un'altra del territorio comunale è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, nel rispetto delle risultanze della matrice di programmazione per la zona di insediamento.
2. La domanda di trasferimento deve essere prodotta secondo gli stessi contenuti e modalità previsti per una nuova apertura.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Articolo 9 **Attività stagionale**

1. Fermo restando che il carattere di stagionalità e la relativa durata vengono dichiarati nella domanda dall'interessato, l'apertura di tale attività rientra nei normali criteri e parametri di programmazione ed è subordinata alle valutazioni finali della matrice per la zona interessata.
2. Le attività di tipo stagionali devono rispettare i limiti stabiliti dall'art. n°12 della LR 29/2007.

Articolo 10 **Autorizzazione per la somministrazione da parte di associazioni e circoli privati non affiliati**

1. Alle associazioni e ai circoli di cui all'articolo 2, comma 4, della LR n°29/2007 possono essere rilasciate autorizzazioni solamente per le zone dove la programmazione comunale prevede la possibilità di apertura per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché nelle zone residuali.

Articolo 11 **Efficacia e validità dei criteri comunali - Revisione della programmazione**

1. I presenti criteri di programmazione entrano in vigore dalla data di approvazione e si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente a tale data. Hanno una durata di tre anni; alla scadenza del triennio la presente programmazione rimane comunque in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'amministrazione comunale.
2. I presenti criteri di programmazione sono sottoposti, con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio pubblicato presso l'albo pretorio comunale, alla revisione annuale dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale revisione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di scadenza annuale, riguarda unicamente le variazioni della matrice di programmazione conseguenti a nuovi rilasci, trasferimenti e cessazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Il responsabile del servizio, nel caso lo ritenga necessario, con apposito provvedimento pubblicato presso l'albo pretorio comunale può sottoporre i criteri di programmazione ad una revisione straordinaria anticipatamente alla scadenza della revisione annuale come definito nell'articolo precedente.
4. Ai fini della revisione annuale o straordinaria, tutte le istanze complete, pervenute entro la scadenza temporale della revisione determinata ai sensi del precedente comma 2 e 3, verranno esaminate sulla base delle risultanze delle matrici di programmazione antecedenti alla revisione. Le domande presentate o regolarizzate successivamente alla scadenza annuale o straordinaria saranno esaminate sulla base delle risultanze della matrice di programmazione aggiornata.
5. Nell'attività di revisione, annuale o straordinaria, si procederà a recepire il responso, mediante consultazione con le associazioni di categoria, del monitoraggio della matrice di programmazione.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

TITOLO II - NORME PROCEDURALI GENERALI

Articolo 12 Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio di somministrazione o a trasferirne la sede da una zona all'altra deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
 - a. generalità del richiedente;
 - b. indicazione dell'ubicazione del locale (indirizzo e dati catastali) o della zona nella quale si intende esercitare l'attività;
 - c. modalità di esercizio dell'attività (stagionale o permanente);
 - d. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
 - e. nel caso di associazioni o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

2. Entro venti giorni dalla data di protocollazione, l'ufficio competente, verificate le condizioni di cui al precedente art. 4, comunica la disponibilità o meno relativa alla zona interessata e richiede, se non già inviata, la seguente documentazione:
 - a. nel caso di nuova apertura, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, unitamente a copia di questi ultimi, con riferimento al titolare, nel caso di impresa individuale od al legale rappresentante o procuratore, nel caso di società (in quest'ipotesi deve essere allegata anche copia della procura, redatta con scrittura privata autenticata);
 - b. indicazione di un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali, nel caso in cui alla conduzione dell'esercizio non provvedano direttamente l'imprenditore, il legale rappresentante od il procuratore;
 - c. copia dell'atto attestante la disponibilità dei locali (contratto di locazione, di comodato, copia dell'atto di compravendita o altro);
 - d. planimetria in scala 1:100 o 1:50, con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, della cubatura, dell'altezza e del lay-out delle attrezzature presenti;
 - e. copia della D.I.A. sanitaria presentata all'Ulss 17 ovvero copia dell'attestazione di registrazione sanitaria, ai sensi della d. G. R. 20.11.2007 n. 3710;
 - f. indicazione dell'orario, accompagnata dalla documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) secondo le modalità previste dalla normativa in materia;
 - g. copia del permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

3. La documentazione completa dovrà essere prodotta entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista dal precedente comma; salvo casi di comprovata necessità, l'inutile decorso del termine comporta la rinuncia e la conseguente archiviazione della domanda.
4. Nel caso di presentazione di domande incomplete, ai fini della valutazione dell'ordine cronologico di presentazione, si considera la data di integrazione.
5. La domanda dovrà essere corredata, nei casi previsti dalla LR n°29/2007 a pena di improcedibilità, dell'apposito atto di nomina del procuratore all'esercizio dell'attività, redatto ai sensi dell'articolo 2209 del codice civile. In mancanza di detto atto, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della domanda entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che diverrà procedibile solo dalla data di presentazione del documento mancante.
6. Il Comune, entro sessanta giorni dalla ricezione dei documenti, verificatane la completezza ed accertata la sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 564/1992, rilascia l'autorizzazione.
7. L'attività deve iniziare, da parte della ditta richiedente, entro 180 giorni dalla data della comunicazione di rilascio dell'autorizzazione, salvo casi di comprovata necessità.

Articolo 13 Criteri di priorità nel rilascio delle autorizzazioni

1. Le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esaminate secondo i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:
 - a) ordine cronologico di presentazione quale risulta dalla data di spedizione della raccomandata o, in caso di consegna a mano, dalla relativa ricevuta o attestazione del protocollo effettuato dall'ente;
 - b) in caso di domande presentate nello stesso giorno di calendario, si applicano i seguenti ulteriori criteri di priorità:
 - a) disponibilità, al momento della presentazione della domanda, di locali a norma con le vigenti normative ed in possesso degli standard urbanistici previsti per l'esercizio dell'attività (idoneo titolo edilizio, agibilità dei locali, permesso a costruire, S.C.I.A.);
 - b) domanda di trasferimento dell'esercizio da una zona all'altra in cui è ripartito il territorio comunale;
 - c) miglior soluzione urbanistica che determini una minore criticità nel contesto su cui ricade, da valutare in termini di migliore viabilità, di numero di parcheggi disponibili o presenza di ampie aree di soste nelle vicinanze, accessibilità e funzionalità dal punto di vista delle norme di sicurezza, presenza di altre attività commerciali nella stessa area e minor impatto nei confronti di zone strettamente residenziali.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Articolo 14 **Subingresso**

1. La disciplina relativa al subingresso è formulata dall'art. 15 della LR 29/2007.
2. Il subentrante può iniziare l'attività, a condizione che:
 - a) sussista un titolo idoneo ed efficace per il trasferimento dell'azienda;
 - b) la ditta richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali;
 - c) sia presentata istanza al Comune.
3. L'attività non può essere sospesa, a pena di decadenza dall'autorizzazione, anche nel caso di diversi atti di trasferimento successivi dell'azienda, per un periodo superiore a centottanta giorni a decorrere dalla produzione degli effetti giuridici del primo di essi.
4. Nel caso di risoluzione del contratto d'affitto d'azienda, l'attività deve riprendere, a pena di decadenza dall'autorizzazione, da parte dell'originario proprietario o di un nuovo titolare (proprietario/affittuario dell'azienda), entro centottanta giorni dalla data di cessazione della prima gestione.
5. L'istanza di subingresso deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) copia dell'atto che attesta il trasferimento dell'azienda;
 - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e, nel caso si intenda iniziare subito l'attività, di quelli professionali, unitamente a copia di questi ultimi, con riferimento al titolare, nel caso di impresa individuale od al legale rappresentante o procuratore, nel caso di società (in quest'ipotesi deve essere allegata anche copia della procura, redatta con scrittura privata autenticata);
 - d) copia dell'atto attestante la disponibilità dei locali (contratto di locazione o lettera raccomandata al proprietario dei locali relativa alla sua cessione ai sensi dell'art. 36 della l. 27.7.1978 n. 392, contratto di comodato, copia dell'atto di compravendita o altro);
 - e) planimetria in scala 1:100 o 1:50, con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, della cubatura, dell'altezza e del lay-out delle attrezzature presenti;
 - f) copia del permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.
6. Prima di iniziare l'attività, deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:
 - a) copia della D.I.A. sanitaria presentata all'Ulss 17 ovvero copia dell'attestazione di registrazione sanitaria aggiornata presentata all' ULSS 17 , ai sensi della d. G. R. 20.11.2007 n. 3710;
 - b) indicazione dell'orario, accompagnata dalla documentazione di impatto acustico, redatta secondo le modalità previste dalla normativa in materia, salvo che la stessa non sia già stata presentata nel corso di gestioni precedenti e si dichiara che non sono state apportate modifiche agli impianti, alle strutture ed all'organizzazione del servizio suscettibili di incidere sulle emissioni rumorose;
 - c) indicazione di un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali, nel caso in cui alla conduzione dell'esercizio non provvedano direttamente l'imprenditore, il legale rappresentante od il procuratore.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

7. Il richiedente può evitare di allegare la planimetria nel caso in cui essa sia stata già prodotta dall'esercente precedente ed in occasione del subingresso non siano avvenute modificazioni ai locali, alle attrezzature ed alla superficie di somministrazione.
8. Entro trenta giorni il Comune verifica la documentazione in suo possesso e può richiedere eventuali integrazioni. La documentazione integrativa deve essere prodotta entro venti giorni, pena il rigetto dell'istanza. Sussiste la possibilità di richiedere una proroga al termine di integrazione della documentazione in caso di comprovata necessità.
9. In ogni caso, se il subentrante non inizia l'attività entro il termine di 180 giorni dalla data del trasferimento dell'esercizio, decade dall'autorizzazione.

Articolo 15 **Trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona ed ampliamento/riduzione di superficie degli esercizi**

1. Il trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona e l'ampliamento o la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a SCIA.
2. Detta comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) di avere la disponibilità dei locali;
 - b) che i locali sono in regola con le vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico - sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
3. Alla comunicazione dovranno essere allegati:
 - a) planimetria dei locali con indicazione della superficie di somministrazione e della ripartizione funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
 - b) copia della valutazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato;
 - c) copia della registrazione/comunicazione U.L.SS;

Articolo 16 **Autorizzazioni temporanee**

1. Le autorizzazioni temporanee devono rispettare i limiti stabiliti dall'art. n°11 della LR 29/2007.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in occasioni aventi il carattere di temporaneità e straordinarietà al fine di non eludere lo strumento della programmazione comunale. Le stesse possono essere rilasciate per una durata non superiore a n. 30 giorni consecutivi.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione temporanea deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale.
4. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

- c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o dei luoghi nella quale si intende esercitare l'attività;
 - d) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.
5. Si riconosce il carattere benefico della manifestazione qualora i proventi vengano destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento, come da specifica dichiarazione da parte dell'organizzatore nella domanda di rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 17 **Rinuncia del procuratore o recesso del preposto**

1. Qualora il procuratore informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. alla società, titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dall'incarico mediante rinuncia alla procura ricevuta, il Comune notifica alla società titolare l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge regionale, assegnando un tempo massimo di 90 giorni per la sostituzione del procuratore.
- In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine il comune dispone la sospensione dell'attività fino al momento della regolarizzazione, e comunque non oltre 365 giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (articolo n°17 comma 1 punto B della LR 29/2007).
2. Qualora il preposto, unico effettivo conduttore di un singolo esercizio, informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. al titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dalla nomina, il Comune dà avvio al procedimento di sospensione dell'attività assegnando un tempo massimo di 90 giorni per la sostituzione.
- In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la sospensione dell'attività.

Articolo 18 **Decadenza, sospensione e revoca**

1. Le autorizzazioni all'apertura e al trasferimento di sede decadono quando il titolare:
- a) non attiva l'esercizio entro 180 (centottanta) giorni dalla data della comunicazione del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
 - b) sospende l'attività per un periodo superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
 - c) non risulta più provvisto dei requisiti morali e professionali
2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall'inquinamento acustico, il Comune provvede a sospendere l'attività autorizzata ai sensi dell'art. 8 della LR n. 29/2007 o l'attività di cui all'art. 9 della LR



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

- n. 29/2007 per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all'interessato. Entro tale termine il titolare riprende l'attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.
3. Quando il titolare dell'esercizio non osserva i provvedimenti di sospensione o non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti, il Comune provvede a revocare le autorizzazioni di cui all'art. 8 della LR n. 29/2007 o a disporre la chiusura delle attività di cui all'art. 9 della LR n.29/2007.

Articolo 19 **Disposizioni particolari e definizioni**

1. Superficie di somministrazione:
 - a) Per superficie dell'esercizio di somministrazione deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture.
 - b) Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. La superficie utilizzata per la somministrazione nelle aree esterne al locale non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale, salvo che l'occupazione non abbia carattere permanente.
2. Circoli privati: conformità edilizia
I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli privati, affiliati e non, devono essere conformi alle norme in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso degli stessi.
3. Decadenza/revoca dell'autorizzazione al titolare "pro-tempore"
In caso di decadenza/revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un titolare "pro tempore" per affidamento in gestione, l'avvio di procedimento va trasmesso anche al proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale - entro 180 giorni dalla data di emanazione dello stesso - deve richiedere la reintestazione dell'autorizzazione o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.
4. Viene fatto rinvio alla vigente normativa per quanto non inteso o contemplato nelle presenti norme.



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

TITOLO III - NORME FINALI

Articolo 20 **Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste all'articolo 32 della legge regionale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00= ad un massimo di euro 500,00=, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 21 **Durata**

1. Ai sensi dell'art. 332 della L.R. 29/2007, il presente provvedimento ha valenza triennale a partire dalla sua data di approvazione.
2. Alla scadenza del triennio la presente programmazione rimane in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'Amministrazione comunale.